

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 17 del 08/05/2015

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011.

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 16:00, si sono riuniti presso la sala Barbieri del Municipio di Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente presente assente
- FRANCESCO BONFAINI - Componente presente assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Componente presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dall'Avv. MARCO MASTROIANNI, Segretario consortile incaricato, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Avv. Marco Mastroianni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 11 MAG. 2015



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data

08 MAG. 2015



IL SEGRETARIO
Marco Mastroianni

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;

- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, decreto legislativo n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione con la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ove non diversamente disposto;

Visto, in particolare, l'articolo 3 che:

- al comma 1 prescrive che le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

- al comma 7 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, tra le quali non rientra questo Ente, con deliberazione della del Consiglio di Amministrazione provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

-) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
-) nella conseguente determinazione del *fondo pluriennale vincolato* da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
-) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il *fondo pluriennale vincolato*;
-) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal *fondo pluriennale vincolato*, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011.

-) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
-) al comma 8 dispone che:
- l'operazione di riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo;
 - al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili;
 - la delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del *fondo pluriennale vincolato* e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio;
 - in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- g) al comma 9 prevede:
- che il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione;
 - che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;
- h) al comma 13 sancisce:
- qualora a seguito del riaccertamento straordinario i *residui passivi* reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del *fondo pluriennale vincolato* stanziato in entrata e dei *residui attivi* reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
 - rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del *fondo pluriennale vincolato* di entrata;
 - che gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico;
- i) al comma 14 stabilisce che:
- qualora a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i *residui attivi* reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del *fondo pluriennale vincolato* stanziato in entrata e dei *residui passivi* reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del *fondo pluriennale vincolato* di entrata e dei residui attivi;

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011.

- nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del *fondo pluriennale vincolato*;

Visto il principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011) e, in particolare, il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;

Dato atto che non è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 ;

Visto il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, approvato in data odierna dall'Assemblea dei soci dal quale scaturiscono le seguenti risultanze finali:

		GESTIONE	
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			36.211,04
RISCOSSIONI	23.228,16	1.680.787,69	1.704.015,85
Pagamenti	69.919,34	1.653.255,50	11.723.174,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			
17.052,05			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2014			=====
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	290,27	60.350,00	60.640,27
RESIDUI PASSIVI	25,29	75.603,92	75.629,21
DIFFERENZA			14,988,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.063,11
FONDI VINCOLATI			
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			=====
FONDI DI AMMORTAMENTO			
FONDI NON VINCOLATI			2.063,11

Tenuto conto che ai sensi del citato articolo 3, comma 7 e punto 9.3 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, gli enti locali devono procedere al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, per cui non sono più ammessi i cosiddetti *"impegni tecnici"* assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;

- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili);

Preso atto che non sono oggetto di riaccertamento straordinario:

- i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati ovvero pagati prima del riaccertamento straordinario, fatta eccezione per i residui passivi afferenti la premialità ed il trattamento accessorio del personale (cfr. punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

- le partite di giro e i servizi per conto terzi in quanto il punto 7.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, stabilisce infatti che *"la necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile"*;

Appurato che in questo ente non esistono residui attivi e passivi da ricondurre al fondo pluriennale Vincolato e che pertanto al 1° gennaio 2015 il risultato di amministrazione come sopra richiamato non varia e si conferma in €. 2.063,11

Visto il decreto 4 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno recante: *"Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore avanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011"*;

Visto che, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale e, in conformità al comma 8 del medesimo articolo 3, dovrà essere trasmessa all'Assemblea dei soci nella prima seduta utile;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. Di dare atto che non esistono residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti da riaccertare ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014.
3. Di confermare l'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 nelle risultanze in premessa specificato e quindi in €. 2.063,11.
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assemblea nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.
5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.


CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 17 del 08/05/2015

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011.

In data 08.05.2015 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 08.05.2015 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

